

SOCIETÀ ITALIANA
DEGLI STORICI DELL'ECONOMIA

*Innovazione e sviluppo.
Tecnologia e organizzazione
fra
teoria economica e ricerca storica
(secoli XVI-XX)*

ATTI DEL SECONDO CONVEGNO NAZIONALE
4 - 6 MARZO 1993

MONDUZZI EDITORE

SALVATORE LA FRANCESCA*

LA RIFORMA BANCARIA DEL 1926 E L'UNIFICAZIONE DELL'EMISSIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL BANCO DI SICILIA

1. LE LINEE GENERALI DEGLI INTERVENTI MONETARI E CREDITIZI

Gli interventi complessivi di politica economica nella fase della storia nazionale che intercorre tra il 1925 e il '27 costituiscono un sistema integrantesi di interventi che si presentano sotto certi aspetti contrassegnati da contraddittorietà per l'ispirazione liberistica di taluni e per il carattere dirigistico di altri; sotto un profilo pragmatico l'insieme registra piuttosto una sostanziale convergenza.

Diversi gli elementi di fondo: il blocco salariale successivo al 1922; la politica fiscale e finanziaria tra il '22 e il '25 ed ancora la forte spinta delle imprese nel contesto favorevole della congiuntura nazionale di quegli anni. Circostanze tutte che vanno a coesistere con consistenti interventi di salvataggio bancari e industriali e in parallelo con una politica attiva nell'area delle opere pubbliche.

Il sistema di interventi di politica monetaria e creditizia tra il '25 ed il '27 viene quindi a collocarsi in un contesto di provvedimenti che corrispondono alle contraddizioni di base delle concezioni dominanti e delle singole risposte funzionali.

Le varie interpretazioni delle motivazioni che portarono ai livelli di cambio che vanno sotto il nome di "quota novanta" e della forte stretta del risanamento monetario, sono quindi tutte in qualche modo ancora in gioco. Certo esatte le sottolineature in ordine alle esigenze di coordinamento con la politica monetaria internazionale e a quelle che la lira si inserisse a pieno titolo in un contesto finanziario internazionale risanato nel quadro del sistema del *gold exchange standard* istituito dalla Conferenza di Genova del 1922¹.

* Istituto di economia politica, Università degli studi di Palermo.

¹ P. BARUCCI, *Il contributo degli economisti italiani (1921-1936)*, in *Banca e industria tra le due guerre*, Bologna 1981; P. CIOCCA, *L'economia italiana nel contesto internazionale*, in *L'economia italiana nel periodo fascista*, a cura di P. CIOCCA, G. TONIOLO, Bologna 1976; cfr.

Altro caposaldo degli interventi di politica monetaria e creditizia era costituito dalla riforma bancaria del 1926 e dall'unificazione del servizio dei biglietti di banca. Decisioni queste collegate e inserite in un contesto nel quale la politica finanziaria aveva determinato l'allungamento delle scadenze in un sostanziale consolidamento del debito pubblico del paese².

2. LA RIFORMA BANCARIA DEL 1926

La legge bancaria del 1926, come del resto quella che la seguirà dieci anni dopo, consta di una serie di interventi che costituiscono un piccolo *corpus iuris* integrantesi. Gli interventi consistono nel r.d.l. 7 settembre 1926, n. 1511 dal titolo "Provvedimenti per la tutela del risparmio" e nel r.d.l. 6 novembre 1926, n. 1830 dal titolo "Norme regolamentari per la tutela del risparmio", provvedimenti convertiti in legge il 26 luglio 1927, n. 1107 e n. 1108. Era la prima sistematica disciplina dell'attività creditizia in Italia, comprensiva delle aziende di credito ordinario, esercenti appunto l'attività di raccolta del risparmio e il credito a breve. È stato unanimemente osservato che la *ratio* della legislazione bancaria del 1926 riguardava essenzialmente la tutela del risparmio attuata con strumenti di ordine privatistico e perseguita con l'introduzione di divieti e di misure cautelative oggettive e soggettive. Si mirava a ridurre le possibilità di crisi, a fissare controlli sul sistema di credito ordinario che fino ad allora ne era stato esente.

È noto che aspetti essenziali su cui si basava la riforma erano essenzialmente l'istituzione di un albo delle aziende di credito, l'autorizzazione preventiva per l'inizio dell'attività bancaria, per l'apertura di sportelli e per la fusione di aziende. Si statuiva l'obbligo di destinare almeno un decimo di utili annuali alla riserva ordinaria finché questa non avesse raggiunto il 40% del capitale. Norma quest'ultima che travalicava le disposizioni civilistiche, in quanto fissava un obiettivo di accantonamento maggiore fino alla soglia del 40%, superiore quindi a quella prescritta dalle norme ordinarie. Altra misura, l'obbligo di trasmettere all'istituto di emissione situazioni periodiche e copie di bilancio annuali.

Il punto fondamentale era ravvisabile nella determinazione della misura minima in lire di capitale versato per le banche di nuova costituzione e la determinazione del patrimonio costituito da capitale versato e riserva delle aziende di credito in una misura non inferiore ad un ventesimo dell'importo dei depositi comunque costituiti. L'eccedenza rispetto a detto limite dei depositi raccolti andava investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato da depositarsi presso l'istituto di emissione ovvero da versarsi in conto corrente infruttifero presso l'istituto medesimo. Veniva sostanzialmente a delinearsi uno schema che prefigurava le prescrizioni di riserva obbligatoria che saranno introdotte venti anni più tardi.

anche di P. CIOCCA, *L'instabilità dell'economia*, Torino 1987; J. COHEN, *La rivalutazione della lira del 1927*, in *L'economia italiana 1861-1940*, a cura di G. TONIOLO, Bari 1978; M. MARCONI, *La politica monetaria del fascismo*, Bologna 1982; F. SPINELLI, *Per la storia monetaria dell'Italia*, voll. I e II, Torino 1989; F. SPINELLI, M. FRATIANNI, *Storia monetaria d'Italia*, Milano 1991; G. TONIOLO, *L'economia dell'Italia fascista*, Bari 1980.

² A. CONFALONIERI, E. GATTI, *La politica del debito pubblico in Italia, 1919-1943*, vol. 1, Milano-Roma-Bari 1986.

Altre norme, l'attribuzione degli istituti di emissione sull'osservanza delle norme di legge e la determinazione del fido concedibile ad uno stesso obbligato. Il *quantum* era determinato in una misura non superiore al quinto del capitale versato e delle riserve delle aziende di credito.

Agli effetti del r.d.l. 7 settembre 1926 le aziende di credito potevano essere divise in tre gruppi:

a) il primo era quello degli istituti soggetti alla nuova legislazione. Si trattava dei banchieri privati che potevano esercitare solo forme ordinarie di credito; le aziende di credito speciale rimanevano sottoposte a particolare disciplina legislativa;

b) il secondo gruppo era costituito da quegli istituti come la Banca d'Italia del tutto svincolati dalla legislazione in quanto essi, pur raccogliendo depositi fiduciari in conto corrente, non erano sottoposti a queste norme. Rimanevano assimilati alla Banca d'Italia il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia in quanto, pur privati della facoltà di emissione dei biglietti di banca, erano tuttavia per origine, carattere e finalità classificati come istituti di credito di diritto pubblico e come tali sottoposti alla diretta vigilanza del Ministero delle finanze;

c) il terzo gruppo era parzialmente sottoposto alla normativa sulla tutela del risparmio. Si disponeva che per gli enti di credito soggetti a leggi speciali e quindi sotto la vigilanza del Ministero dell'economia restassero ferme le disposizioni delle norme allora in vigore, non essendo sentita per questi ultimi alcuna esigenza di porre ulteriori restrizioni. Tali enti erano le casse di risparmio e i monti di credito su pegno, nonché gli istituti di credito agrario che venivano assoggettati ad alcune norme integrative delle speciali disposizioni vigenti per gli stessi.

Le casse rurali, che erano cooperative di credito agrario, vennero assoggettate in tutto alla normativa prevista per le stesse in quanto non si voleva ostacolare la loro attività retta da principi di mutuo soccorso e si riteneva che la responsabilità illimitata dei soci avrebbe costituito un deterrente per l'attività bancaria impropria.

Nell'albo delle aziende di credito potevano essere iscritte tutte le aziende bancarie che raccoglievano depositi sotto qualsiasi forma costituite, sia istituti di credito ordinario che speciale. Come si è detto, le sole aziende di credito esonerate per il loro carattere di istituti pubblici erano: la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio e i banchi meridionali. L'iscrizione all'albo era poi naturale conseguenza e attestazione di riconoscimento accordato alle aziende di credito dallo Stato e ciò in particolare per quelle di nuova costituzione.

I risultati della legislazione del 1926 furono quelli di favorire la concentrazione bancaria, circostanza considerata positivamente, vista la proliferazione di aziende che aveva avuto luogo negli anni '20. Di particolare interesse doveva infatti risultare la norma che riguardava la determinazione del rapporto minimo fissato tra patrimonio e depositi con l'incremento patrimoniale e la fusione di aziende che tale rapporto non erano in grado di assicurare.

Le misure adottate avevano, sotto questo profilo, portata ben più ampia di quella della tutela del risparmio, dato che lo Stato avocava a sé il diritto e il dovere di intervenire nel settore e con l'obbligo di iscrizione all'albo veniva consacrato, come osservava il Dell'Amore, il principio che la raccolta dei depositi e l'esercizio del credito costituiscono un pubblico servizio soggetto a

concessione subordinata al possesso di determinati requisiti.

È un insieme di provvedimenti che forse va al di là dell'osservazione dei Giannini che considera come misure di polizia dell'economia quelle della riforma bancaria. Emergerà poi negli anni '30 la visuale prospettica di un intervento dirigistico sull'attività creditizia. Assenti le possibili esigenze di revisione del rapporto banca-impresa³.

Con il provvedimento 6 maggio 1926 veniva attuato un antico progetto: quello dell'unificazione della emissione dei biglietti di banca presso la Banca d'Italia che era dettato da statisti ed economisti. Erano maturi i tempi perché l'emissione dei biglietti venisse assegnata ad un solo istituto e che questo assumesse da solo quei compiti propri di una banca centrale in rapporto alla funzione di controllo, a quella di raccordo sul mercato dei cambi e alle funzioni proprie degli istituti di emissione che sul piano internazionale si consolidavano e integravano.

3. L'UNIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI EMISSIONE DEI BIGLIETTI DI BANCA

Il r.d. 6 maggio 1926, n. 812 veniva poi convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262 e seguito da vari provvedimenti attuativi: il r.d. 15 giugno 1926, n. 1195 che approvava la convenzione stipulata tra Governo e Banca d'Italia, il r.d. 1° luglio 1926, che approvava la convenzione del 26 giugno tra il Governo, la Banca d'Italia e gli istituti meridionali, e infine il r.d.l. 23 luglio 1926 n. 1298, recante provvedimenti sugli ordinamenti degli stessi banchi meridionali.

L'unificazione dell'emissione dei biglietti consisteva nella cessione alla Banca d'Italia delle riserve metalliche ed equiparate del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e nell'accollo da parte della Banca d'Italia della relativa circolazione dei biglietti di banca emessi dai due istituti. Venivano trasferiti all'istituto di emissione i crediti verso il Tesoro per anticipazioni ordinarie. Correlativamente la Banca d'Italia si assumeva l'obbligo di sostituire con propri biglietti la relativa circolazione, nonché quella riferita ai biglietti emessi per conto della sezione autonoma del Consorzio sovvenzioni su valori industriali.

Le misure antinflazionistiche contenute nel r.d.l. 7 settembre 1926 n. 1506 e nei successivi decreti di attuazione del ministro delle Finanze avevano predisposto un piano di deflazione cartacea con riduzione del debito verso l'istituto di emissione, con accrescimento della garanzia metallica dei biglietti dell'istituto, con l'imposizione del limite della circolazione dei biglietti per i bisogni del commercio e con la riduzione della quantità dei biglietti di Stato⁴.

Alla fine del giugno 1926 i tre istituti di emissione erano dotati di una riserva metallica e equiparata di 1.977,2 milioni (1.400,3 milioni appartenevano agli istituti e 576,9 milioni al Tesoro). I tre istituti avevano in circolazione 18.342,8 milioni di biglietti dei quali 11.613,3 milioni per il commercio e 6.729,5 milioni

³ M.S. GIANNINI, *Istituti di credito e servizi di interesse pubblico*, in "Moneta e credito", 1949.

⁴ G. DELL'AMORE, *Il processo di costituzione della banca centrale in Italia*, in *L'economia italiana dal 1861 al 1961*, Milano 1961; F. GUARNERI, *Battaglie economiche tra le due grandi guerre*, Milano 1953, ripubblicato a cura di L. ZANI, Bologna 1988; B. STRINGHER, *Unificazione dell'emissione e deflazione cartacea*, in "Nuova antologia", 1926, n. 1311, 1° novembre.

per conto dello Stato. La proporzione della riserva a circolazione totale era del 10,7%, mentre quella che la legge voleva fronteggiata da metallo e da valute equiparate era del 16,5%.

Divenuto unico l'istituto di emissione il 15 settembre 1926, quest'ultimo disponeva di una riserva di 2.416,7 milioni dei quali 1.839,2 milioni di proprietà della Banca e 577,5 milioni dello Stato. La riserva della Banca d'Italia derivava quindi anche dal conferimento che gli istituti di credito meridionali ebbero a fare tramutando le disponibilità in oro e divise in capitale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Sta di fatto che la circolazione dei biglietti al settembre 1926 era scesa a 17.889,1 milioni dei quali 14.019,7 per il commercio e 3.869,4 per conto dello Stato. Saliva correlativamente l'aliquota di copertura metallica che ascendeva al 16,8% per i biglietti emessi in relazione a transazioni commerciali ed al 13,5% della circolazione monetaria nel suo complesso (al prezzo dell'oro di 5,80 l'aliquota di copertura si attestava al 78%).

La convenzione stipulata con i due banche meridionali dalla Banca d'Italia in attuazione della legge effettuava il computo della circolazione e della copertura al 30 giugno 1926 e chiudeva una lunga fase dell'assetto monetario e creditizio dell'economia nazionale. La convenzione "stesa in quattro esemplari, letta ad alta voce nella sala di s.e. il ministro delle Finanze" il 26 giugno 1926 reca le firme di Giuseppe Volpi di Misurata, di Bonaldo Stringher, di Nicola Miraglia, di Ignazio Mormino, con l'aggiunta di quella di due testimoni. Al momento della ratifica della convenzione le valute auree ammontavano per il Banco di Napoli a lire-oro 250.695.657,12 e per il Banco di Sicilia a lire-oro 60.256.880,89. La consegna alla Banca d'Italia sarebbe avvenuta valutando provvisoriamente la lira-oro come equivalente a 4,7963 lire ordinarie in attesa di compiere la contazione definitiva ad un prezzo di cambio non inferiore.

I biglietti in circolazione per conto del commercio sarebbero stati sostituiti dalla stessa Banca d'Italia nella misura in cui non eccedevano l'entità delle riserve che gli ex istituti di emissione avrebbero consegnato alla stessa, rimanendo comunque a carico della Banca d'Italia il ritiro dei biglietti che eventualmente avessero ecceduto tale misura, circostanza questa di fatto non ricorrente.

Era prevista la somministrazione da parte della Banca d'Italia di biglietti al Banco di Napoli per l'importo di 400 milioni e al Banco di Sicilia per l'importo di 200 milioni. Veniva altresì convenuto il riscontro delle effettive posizioni, la verifica dei risconti e delle anticipazioni che la Banca d'Italia avrebbe potuto concedere per il Banco di Napoli e che venivano fissati in 350 milioni e 200 milioni per il Banco di Sicilia.

Inammissibili venivano dichiarati i risconti presso la Banca d'Italia di effetti in portafoglio dei banche meridionali provenienti da operazioni con la Camera agrumaria, il Consorzio solfifero e l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione. Era fissato per la Banca d'Italia l'obbligo di praticare nei confronti dei banche meridionali sui biglietti di banca di propria emissione depositati presso di esse un interesse più elevato rispetto a quello ordinario nella misura dell'1% fino al 31 dicembre 1927; dello 0,50% dal 1° gennaio al 31 dicembre 1928.

Alla convenzione costituita da quindici articoli era allegato un documento riservato in otto capoversi comprendente concessioni ai banche meridionali che il ministro delle Finanze si impegnava a far approvare successivamente. Tali impegni consistevano essenzialmente in anticipazioni a carico del Tesoro dello

Stato di 200 milioni al Banco di Napoli e di 100 milioni al Banco di Sicilia, anticipazioni da regolare con l'eccedenza di valore in valuta cartacea delle riserve metalliche a garanzia delle quali i due banche avrebbero costituito i depositi in titoli dello Stato garantito dallo Stato rispettivamente per l'importo nominale di 250 milioni e di 125 milioni. Erano previste anche agevolazioni di carattere fiscale quali l'esenzione dell'imposta sul patrimonio e dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sull'incremento espresso in lire-carta dei patrimoni dei banche in conseguenza della realizzazione in lire-carta della riserva d'oro e d'argento, nonché la permanenza dell'autorizzazione ad esercitare operazioni di cambio in valute estere e la corresponsione *una tantum* della somma di 10 milioni al Banco di Napoli e di 5 milioni al Banco di Sicilia, in compenso degli oneri sopportati per esercizio dell'emissione non recuperabili in conseguenza della cessazione di questo. I due istituti meridionali, quindi, tramutavano le riserve in patrimonio in regime di neutralità fiscale e realizzavano la riserva aurea con un plusvalore di 3,8 lire. Da notare che il r.d.l. 21 dicembre 1927, n. 2325, nel fissare il nuovo rapporto di cambio tra lira e moneta estera riconvertibile in oro e nel ripristinare il principio della libera convertibilità della lira-carta in divisa e in oro, definiva il contenuto aureo della nuova lira italiana che veniva svalutata nei confronti dell'oro di circa il 73%. Il contenuto in oro fino di 100 lire italiane veniva ridotto dai precedenti 29,03 grammi a 7,919 grammi. In seguito alla svalutazione le riserve auree (oro e valute convertibili) della Banca d'Italia venivano rivalutate. Il decreto disponeva che le conseguenti plusvalenze venissero accreditate allo Stato per la parte eccedente il debito di questo nei confronti della Banca, debito che veniva quindi annullato. Le riserve, conseguentemente, venivano rivalutate di 2,666 lire per ogni lira-oro. Ciò in quanto andavano computate 3,666 lire-carta nuove per l'equivalenza di oro fino implicite in una lira vecchia. Le plusvalenze complessive superavano i 12 miliardi di lire e derivavano dalla rivalutazione oltre che delle riserve vere e proprie della Banca, delle riserve degli ex banche meridionali custodite presso la Banca d'Italia, dei 90 milioni di dollari del prestito Morgan e delle divise del Tesoro e degli istituti di cambio. Il debito dello Stato che veniva annullato, rappresentato da biglietti di banca emessi per conto dello Stato, ammontava a 4,2 miliardi di lire.

A conclusione della manovra monetaria può dirsi che l'insieme di determinazioni riguardanti il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia si pone con specificità di carattere essenziale nel quadro del complessivo riordinamento monetario e creditizio⁵.

4. I PRIMI EFFETTI DELLA RIFORMA BANCARIA SULL'ASSETTO ISTITUZIONALE ED OPERATIVO DEL BANCO DI SICILIA

I consigli di amministrazione ed i direttori generali dei due banche meridionali si erano manifestati sfavorevoli alla metamorfosi delle rispettive istituzioni. Per quanto riguarda il Banco di Sicilia il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 aprile 1926, faceva proprie con accenti ancor più preoccupati le

⁵ L. DE ROSA, *Il Banco di Napoli istituto di emissione*, Napoli 1976.

considerazioni critiche del direttore generale Ignazio Mormino ed esprimeva voti a che non avesse luogo la trasformazione divisata dal Governo.

Il Mormino, non escludendo pregiudizialmente la possibilità che venisse reso unico il tipo di biglietto e che venisse accentrato il coordinamento da parte della Banca d'Italia, riteneva provvedimento non necessario privare i banchi meridionali del privilegio dell'emissione. Era vivissima la preoccupazione che la raccolta dell'istituto trasformato potesse incontrare difficoltà nell'acquisizione e comportare conseguenzialmente costi comunque più elevati (circostanze queste poi effettivamente verificatesi). Osservava il Mormino nella sua relazione: "se la divisata unificazione venisse attuata nel modo supposto, la efficienza dei banchi meridionali sarebbe seriamente menomata (...). È superfluo ricordare, poi, quale singolare importanza un regime di miti saggi e la possibilità di mantenerlo abbiano per quella politica di propulsione di ogni sana attività produttiva che si vorrebbe commettere ai due istituti, come loro particolare compito nuovo nelle rispettive regioni".

A richiesta dei consiglieri, il direttore generale precisava "di avere presentato a s.e. il ministro delle Finanze il voto emesso sull'argomento dei consiglieri del Banco e che s.e. il conte Volpi, pur essendosi riservato di esaminare nel loro dettaglio le esposte considerazioni, ha, in via di massima, manifestato di non condividere le preoccupazioni nutrite dai poteri dell'istituto".

Il 24 aprile il Mormino si rivolgeva al Beneduce, che svolgeva sulla materia consulenza per il ministro Volpi e per la Banca d'Italia, trasmettendo copia del verbale del Consiglio di amministrazione e chiedendo un colloquio in ordine alla cui realizzazione ed al cui esito non si è in grado di riferire⁶.

Con successiva lettera del 2 maggio, il Mormino portava all'attenzione del Beneduce una memoria illustrativa della posizione del Banco nei confronti del Governo. Si formulava l'ipotesi di un ruolo nazionale nella politica monetaria da parte dei banchi meridionali quali azionisti della Banca d'Italia in contropartita del conferimento di riserva e con la possibilità di ricevere "anziché dividendo, una somministrazione gratuita di biglietti non eccedente il valore in lire-carta delle riserve conferite"⁷.

Il Governo andò, evidentemente, avanti per la sua strada e realizzò senza annacquamenti la riforma. Fu forte il primo impatto sulla struttura e sulla operatività dei banchi meridionali. Il dibattito sulla convenzione svoltosi presso il Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, a pubblicazione sulla "Gazzetta ufficiale" avvenuta, confermava l'insoddisfazione in precedenza emersa in ordine all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca che si esprimeva in rimostranze specifiche centrate sul tasso di cambio dell'oro, nonché su alcune condizioni concernenti i tassi di interesse convenzionali e altre questioni non marginali.

Tali rivendicazioni non furono forse estranee alla disposizione legislativa del 12 dicembre 1926, n. 2957 che introduceva un Collegio commissariale per la fase di passaggio dei banchi dall'uno all'altro sistema di attività creditizia. Il Collegio commissariale operava in modo agile e sotto la coltre del riserbo ed affrontava problemi inverosimili. Era composto da Ignazio Mormino - fino a quel momento direttore generale - e nominato così regio commissario; Fran-

⁶ Archivio storico della Banca d'Italia, Fondo Beneduce.

⁷ Ibid.

cresco Boccadifuoco, vice-commissario già membro del disciolto Consiglio di amministrazione; ne faceva parte anche Vincenzo Arcuri, vice-commissario con funzioni di segretario. Il 13 dicembre 1926 un'ordinanza del ministro delle Finanze Volpi rafforzava la vigilanza del Governo sull'amministrazione del Banco, disponendo tra l'altro l'articolo 1 dell'ordinanza stessa che fossero inviati al ministro "in piego riservato alla persona" i verbali dell'adunanza del Banco di Sicilia, come peraltro risulta dagli atti del Consiglio di amministrazione⁸.

In effetti, in fase di trasformazione così radicale la situazione degli ex istituti di emissione a fine dicembre 1926 doveva comportare vivissima attenzione sia sul fronte della liquidità in senso stretto, sia su quello della operatività del Credito agrario, sia nei rapporti con l'istituto di emissione, inizialmente non facili.

Trattando specificatamente del Banco di Sicilia, il problema di immediato impatto operativo e di più viva preoccupazione discendeva dal calo dei depositi a risparmio (da 630 a 550 milioni in pochi mesi). Si aggiungeva la diminuzione degli assegni in circolazione e, soprattutto, la diminuzione dei conti correnti di corrispondenza con banche che non vedevano più il Banco di Sicilia come istituto di emissione e, quindi, come punto centrale di riferimento per le loro attività. L'istituto quindi, toccato tra l'altro dalla circostanza che le sottoscrizioni dei titoli pubblici concorrevano a limitare la liquidità, era costretto ad utilizzare interamente, indipendentemente dagli altri impegni straordinari, il prestito di 200 milioni consentito dalla Banca d'Italia a norma della convenzione. Della situazione si faceva portatore il regio commissario Mormino, nel riferire al Collegio commissariale e nel fare proprie alcune delle preoccupazioni che erano state formulate dal disciolto Consiglio di amministrazione. Si sollecitavano al Ministero delle finanze la concessione di una anticipazione di 14 milioni sull'argento rimasto di proprietà dell'istituto siciliano e il versamento *una tantum* a suo beneficio della somma di 5 milioni da parte del Tesoro; in sostanza, si chiedeva - e si otteneva poi - l'assolvimento degli impegni assunti dallo Stato in sede di convenzione e, al contempo, si chiedeva alla Banca d'Italia un'ulteriore apertura di credito per anticipazione sui buoni consolidati o soggetti a consolidamento sui successivi 45 giorni che costituivano il portafoglio della Sezione di credito agrario che aveva un debito di 92 milioni nei confronti della Sezione cassa di risparmio del Banco stesso.

Sul fronte della liquidità può riscontrarsi come le essenziali problematiche operative riguardassero il rapporto dell'istituto con una clientela nei confronti della quale la banca si presentava profondamente mutata. L'esigenza essenziale era quella di acquisire raccolta presso la clientela ed a tal fine vennero elevati già a partire dal luglio 1926 i tassi di interesse sulle giacenze, con particolare riferimento a quelle dei conti delle amministrazioni statali, provinciali e degli enti pubblici. Pesante la diminuzione dei titoli all'ordine emessi.

Altra esigenza operativa importante era quella di sviluppare i conti di corrispondenza semplice e garantiti riservati a banche, banchieri e aziende e rinsaldare i rapporti con la clientela ordinaria depositante. Le relazioni del Mormino del gennaio 1927 denotano viva e fondata preoccupazione sulla situazione finanziaria e reddituale. L'impatto che la banca doveva affrontare con il proprio

⁸ Banco di Sicilia, Atti del Consiglio di amministrazione.

mercato era quello sul quale si giocavano le sorti dell'istituto e sul quale non venivano altri sostegni esterni alla condotta amministrativa perseguita coerentemente dal Mormino.

La nuova linea dei tassi veniva deliberata dal Banco il 7 ottobre 1927 e consisteva nell'ordine del 4% per i conti correnti di privati e banche; nel 5%, per quelli delle amministrazioni statali e gli enti pubblici. I tassi di interesse salivano per i conti correnti vincolati al 5,50% per le aziende commerciali e industriali e al 5% era fissato il tasso di interesse sui conti dei banchieri. La misura dei tassi attivi era il 7% sugli sconti e il 7,50% sulle anticipazioni; tassi che venivano poi diminuiti con delibera 11 dicembre 1927.

La manovra di difesa della provvista risultava adeguata e buona la tenuta complessiva della banca. Si alleggerivano le tensioni di liquidità e si attenuavano le pressioni sui tassi. In un anno contrassegnato da minori difficoltà lievitava il livello dei depositi, diminuivano le tensioni tra gli istituti di credito come risulta dalla esposizione condotta al Collegio commissariale dal Mormino nelle tornate del 7 e 11 dicembre 1927. Il Banco riusciva, nel contempo, a ridurre il proprio debito in conto anticipazione presso la Banca d'Italia a 106 milioni nel luglio 1927 e ad estinguerlo nel novembre dello stesso anno.

Difficile anche la situazione operativa dell'istituto sul fronte del credito agrario, perché l'impossibilità di procedere al risconto di effetti agrari presso la Banca d'Italia, che non era abilitata ad effettuarlo, creava grossi problemi di liquidità e rendeva più difficile l'intervento del Banco nel credito all'agricoltura, l'attività che era la più congeniale per l'economia dell'isola.

La prima valutazione pubblicamente espressa e nella sede istituzionale competente era quella della sessione ordinaria del Consiglio generale del Banco di Sicilia del 1929 per l'approvazione dei rendiconti e bilanci consuntivi dell'azienda bancaria, delle sezioni di Credito minerario, agrario e Cassa di risparmio dell'esercizio 1928. Il Mormino esprimeva compiacimento e gratitudine per la riforma bancaria promossa dal Governo ed osservava come il Banco fosse stato posto in condizione di divenire un moderno istituto di credito. L'attività del Banco, concludeva il Mormino, veniva ad assimilarsi a quella delle grandi banche di credito ordinario con i temperamenti e i limiti discendenti dalla preminente funzione di pubblico interesse a coerenza della qualifica attribuitagli di istituto di credito di diritto pubblico⁹.

Taceva il Mormino in ordine alle difficoltà di aggiustamento dei due anni precedenti e sottolineava come la soppressione della facoltà di emettere biglietti di banca avesse trovato una sua piena compensazione nella nuova struttura patrimoniale che l'istituto aveva ricevuto. Osservava il Mormino che il patrimonio che prima era una funzione preminente di fondo di garanzia per la circolazione, diveniva ora un fondo atto a consentire alla banca il pieno esercizio dell'attività creditizia sotto uno spettro più ampio e che con l'approvazione della plusvalenza delle riserve in oro e in cambi e la tramutazione in patrimonio il Banco poteva attingere a mezzi patrimoniali propri e quindi gratuiti rispetto alla circolazione dei biglietti che risultava onerosa al di là di certe soglie.

La riforma bancaria che aveva investito in pieno l'attività dell'istituto ne

⁹ Banco di Sicilia, Atti del Consiglio generale; cfr. in particolare: Sessione ordinaria del 1929. Rendiconti e bilanci consuntivi dell'azienda bancaria e delle sezioni di Credito minerario, di Credito agrario e di Cassa di risparmio dell'esercizio 1928.

mutava quindi la tipologia di intervento e la forzava verso un repentino adattamento a condizioni e finalità nuove. La banca era dunque chiamata a modificare e riadattare l'ordinamento dei servizi, ad affrontare nuove esperienze, a crearsi una sfera di rapporti nuovi e a valutare obiettivi nuovi di mercato. Soluzioni queste per le quali le direttive generali di politica monetaria e creditizia da una parte, la struttura dell'istituto dall'altra, non offrivano forse elementi di spinta adeguati.

Si consideri, per altro verso, che l'istituto sostanzialmente non disponeva di una rete territoriale adeguata a tramutare i nuovi obiettivi in realtà operativa. Una riforma, quindi, necessariamente condizionata da temperamenti e gradualismi dei quali, peraltro, il Mormino si poneva come prudente e lungimirante figura di catalizzatore.

Il nuovo statuto veniva emanato con decreto del 27 novembre 1927, n. 2211, era composto da 56 articoli e registrava la mutazione da pubblico istituto di credito - come era previsto dall'art. 1 della precedente normativa statutaria del 14 maggio 1925 - alla forma giuridica di istituto di credito di diritto pubblico. Le nuove disposizioni statutarie recavano un migliore coordinamento dei rapporti tra la gestione bancaria e la gestione speciale. La filiale di Tripoli assumeva la caratteristica di una filiale ordinaria. Il nuovo statuto determinava l'assorbimento dell'antico Credito fondiario in liquidazione come gestione a stralcio e poneva quindi le premesse per quello che poi doveva diventare un'altra branca importante nell'attività del Banco e cioè lo svolgimento dell'esercizio del credito fondiario. Sarà successivamente il r.d.l. 10 ottobre 1929, n. 1893 ad istituire la Sezione di credito fondiario alla quale fu assegnato un fondo speciale di riserva di 10 milioni prelevati dalla massa di rispetto del Banco.

Le direttive di applicazione venivano poi emanate con d.m. 14 maggio 1930. Il nuovo statuto, prescrivendo la distinzione dei relativi conti tra il ceppo bancario e la gestione speciale, riconosceva l'unità organica del patrimonio del Banco, della vita, delle funzioni dell'istituto, e le sezioni relative assumevano l'organizzazione più conveniente di gestioni speciali dell'istituto, quale appunto la Sezione di cassa di risparmio, la Sezione di credito agrario, la Sezione di credito minerario che avevano delle norme statutarie apposite.

I fondi patrimoniali dell'azienda bancaria passarono da 51 milioni al 31 dicembre 1925 a 331 milioni, di cui 229 provenienti dal plusvalore delle riserve cedute alla Banca d'Italia. Le disponibilità liquide dell'istituto lievitavano per il saldo attivo dei conti correnti che passavano da 288 milioni al 31 dicembre 1925 a 624 al 31 dicembre 1928. Un contatto diretto col mercato, sia pure riferito essenzialmente alla componente pubblica.

Strutturalmente il prestito di 200 milioni consentito dalla Banca d'Italia costituì un aggancio che compensava ampiamente la diminuzione della circolazione di titoli all'ordine ridottasi da 118 milioni a 80 milioni e la diminuzione dei conti correnti fruttiferi. Il saldo dei conti correnti con la clientela registrava al 1928 un aumento di 158 milioni, mentre 48 milioni provenivano dalle giacenze di cassa per conto dello Stato e degli enti pubblici. Quindi, nel complesso, una difficile manovra di riappropriazione della provvista.

Per quanto riguarda le operazioni attive gli effetti scontati passarono dal 1925 al 1928 da 1.400 milioni a 1.868 milioni, quasi raddoppiando per numero, cioè da 284 mila a 508 mila. Sensibile l'incremento complessivo degli impieghi che passarono da 286 milioni a 365 milioni e delle anticipazioni che mutavano per

volume e per tipologia che vedeva la clientela privata sempre più presente.

Raddoppiato il portafoglio titoli di proprietà: da 52 milioni a 104 milioni, mentre diminuivano le sovvenzioni alla Camera agrumaria, l'ente che favorirà il collocamento dei prodotti agrumari nelle fasi di crisi; e ciò per effetto di alcuni interventi pubblici in favore della medesima. Problematiche poi le prime affermazioni del Credito minerario istituito con r.d.l. 25 marzo 1927 a seguito della fusione con la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia. Più ardua e più complessa ed interessante la manovra dei tassi di interesse e di sconto quale funzione mediatrice tra la domanda e l'offerta di denaro. E ciò era correlato alle nuove complessità e alle opportunità di procedere a diverse scelte di rischio.

Era in sostanza un processo di mutazione genetica complessa per raccordarsi al mercato vero e proprio che, ricordiamo, rimaneva essenzialmente quello siciliano con la debolezza cronica dell'area da una parte e la posizione egemone del Banco dall'altra. Ed era anche da riferire alla sponda pubblica con la quale il Banco manteneva, ed era logico che li mantenesse, stretti i legami.

Nel 1927 il Banco chiedeva al Ministero delle finanze l'autorizzazione per l'istituzione di un'agenzia a Torino, giusta delibera adottata dal Consiglio generale del Banco già nella sessione ordinaria del 30 marzo 1925. Contemporaneamente si interessava il Dicastero perché venisse autorizzato lo spostamento a Venezia dell'agenzia in precedenza autorizzata quale secondo sportello a Trieste. In accoglimento di tali istanze, con dd. mm. del 13 luglio e 24 agosto 1927 venne autorizzata l'apertura di un'agenzia a Torino ed una a Venezia, agenzie poi destinate nel 1933 a divenire vere e proprie sedi di significativo rilievo operativo. Non era quindi assente la percezione che la riforma bancaria dovesse costituire base per profonde trasformazioni operative.

Da rilevare che il Banco in fase di trasformazione e di rilancio venne poi ad impattare con una grave crisi generale che determinava effetti depressivi sul campo nazionale e riverberi di ristagno generalizzato e prolungato sull'economia della Sicilia.

Emergono conclusivamente varie esigenze di approfondimento: talune ineriscono alla peculiarità di una convenzione espressione di dettati legislativi e ai relativi effetti sulle storie aziendali; altre si pongono sul piano generale con riferimento alle complesse interrelazioni tra economia reale e monetaria.